

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 25/2020 del 14 novembre 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI: LA CIRCOLARE INPS 129/2020 ESCLUDE LE ZONE “ARANCIONI”

Proseguendo negli scavi verso l'abisso della follia legislativa e regolamentare, l'INPS pubblica il giorno successivo alla circolare 128, commentata con la nostra circolare 24, una parziale rettifica di quanto “spiegato” il giorno precedente. La circolare 129 del 13.11.2020 nel riprendere quasi integralmente i contenuti della precedente circolare (che, casualmente ..., è sparita dal sito INPS), introduce una importantissima modifica che riguarda la platea dei datori di lavoro destinatari.

Infatti, mentre si conferma che la sospensione dei termini di versamento interessa i datori di lavoro privati che hanno **sede operativa ubicata nel territorio dello Stato** e svolgono come **attività prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'**allegato 1** del DL 149/2020, si precisa che la medesima sospensione interessa anche i datori di lavoro hanno una **sede operativa ubicata nelle zone “rosse”** e svolgono come **attività prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'**allegato 2** del DL 149/2020.

Sparisce, quindi, ogni riferimento alle zone “arancioni” per cui i datori di lavoro che hanno sede operativa in dette regioni e svolgono come attività prevalente una di quelle elencate nell'allegato 2 (riprodotto nella nostra precedente circolare) **non sono più destinatari della sospensione** dei termini di versamento.

La circolare specifica, inoltre, che ai datori di lavoro potenzialmente beneficiari della sospensione verrà attribuito d'ufficio (con la collaborazione delle Agenzie delle Entrate) il codice di autorizzazione '4X', a prescindere dall'effettivo utilizzo della sospensione mentre l'effettivo ricorso alla sospensione verrà evidenziato attraverso l'esposizione di uno specifico codice (N974) sul modello UNIEMENS.

Seguiranno le istruzioni per chiedere la rateazione dei versamenti sospesi in 2 o più rate (fino a un massimo di 4), a partire dal 16.3.2021.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI ESTESO AL 31.1.2021

I commi da 9 a 11 dell'art. 12 del DL 137/2020 riproducono, in maniera sostanzialmente identica, dei primi tre commi dell'art. 14 del DL 104/2020, così come convertito dalla legge n. 126/2020, con un'unica, fondamentale eccezione: scompare la relazione tra la fruizione degli ammortizzatori sociali e la possibilità di disporre licenziamenti per ragioni economiche.

Viene, infatti, del tutto eliminato il riferimento alla integrale fruizione dell'integrazione salariale o dell'esoneo contributivo quale condizione realizzatasi la quale sarà possibile procedere al licenziamento, **fixando indiscriminatamente per tutti i datori di lavoro la data del 31 gennaio 2021 quale termine del blocco dei licenziamenti.**

Per il resto, le disposizioni in materia sono identiche a quelle previste dal DL 104/2020, con il divieto di licenziamenti economici, individuali o collettivi, e la sospensione delle procedure eventualmente già avviate ai sensi della legge 223/91, successivamente alla data del 23 febbraio 2020, nonché delle procedure avviate ai sensi dell'art. 7 della legge 604/1966.

Restano, pertanto, confermate le eccezioni esplicitate all'applicazione del divieto, nelle seguenti casistiche:

- quando il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Sono esclusi dal divieto tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo la cui disciplina non ricada nell'ambito degli artt. 4, 5 e 24 della legge 223/91 e dell'art. 3 della legge 604/66, e quindi i licenziamenti:

- disciplinari
- mancato superamento del periodo di prova;
- dell'apprendista alla fine del periodo formativo;
- superamento del periodo di comporta;
- dei dirigenti e dei collaboratori familiari